Pubblicato il 18/09/2020

N.00708 /2020 REG.PROV.CAU.
N. 00585/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

CAUTELARE, DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, E ISTRUTTORIA sul ricorso numero di registro generale 585 del 2020 proposto da Sebastiano Agnello, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Arcifa e Sondra Gianino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti "pro tempore", rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Gaetano Spitale, Giuseppe Politi, Anna Giudice, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR Sicilia (Sezione Prima) n. 734/2020, resa tra le parti, concernente domande di sostegno relative al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 – sottomisura 4.1. “sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui l'istanza del ricorrente è stata erroneamente inserita nell'allegato 2 (posizione 905) tra le domande di sostegno ritenute “non ammissibili per progetto non cantierabile” e non nell'allegato 1 tra le domande ritenute ammissibili con punteggio di 72 (posizione utile n. 70) o in subordine con punteggio 66 (posizione utile 173) per un contributo di € 3.051.453,10; e atti connessi – omesso riconoscimento di sei punti previsti dal criterio A3 per gli imprenditori agricoli che gestiscono una azienda di dimensione economica (PST) compresa tra € 50.000 ed € 200.000;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, e di Agea;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di rigetto (solo parziale) del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del 16 settembre 2020 il cons. Marco Buricelli e udito per la parte appellante l’avvocato Alessandro Arcifa;

1.rilevato preliminarmente che il ricorso in appello non appare, allo stato, né manifestamente inammissibile e né manifestamente infondato, in particolare con riferimento alla deduzione in base alla quale quasi 30 ettari risulterebbero coltivati non come “altro foraggio verde”, con coefficiente di € 1.404, ma come “grano – frumento – duro”, con coefficiente di € 718, dal che conseguirebbe in tesi un calcolo in diminuzione della dimensione economica (PST) dell’azienda agricola, il “valore” della quale scenderebbe a meno di 200.000 € (precisamente da 201.444,53

a 189.910,40), con la consequenziale assegnazione all'appellante dei sei punti richiesti, e collocazione del medesimo nella graduatoria in posizione utile, tra il 173esimo e il 70 esimo posto;

che il danno sussiste ed è grave sì che, nelle more della definizione del presente giudizio di appello, va disposto – non, come richiesto dall'appellante, il riconoscimento con riserva del contributo preteso in favore del medesimo, ma soltanto - l'accantonamento delle risorse necessarie, nella misura di € 3.051.453, in vista di un possibile inserimento utile dell'appellante medesimo nella graduatoria con 72 punti;

2.che, inoltre, come anche richiesto nell'atto di appello, va disposta l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva, mediante la notificazione dell'atto di impugnazione per pubblici proclami, come prevede l'art. 49, comma 3, del c.p.a. ;

che la predetta incombenza, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati, potrà essere adempiuta, come prevede l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. , il quale richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, compresi quelli per via telematica o fax), attraverso la pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di questo provvedimento cautelare e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria contestata in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui poter individuare ogni altra indicazione utile;

che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini suindicati, dovrà essere depositata dalla parte appellante entro i 10 giorni successivi alla esecuzione della notificazione;

che l’avviso dovrà restare pubblicato sul sito web sito ufficiale dell’Assessorato per almeno 30 giorni consecutivi;

3.che, infine, dato atto che nel fascicolo processuale informatico (di primo grado) il fascicolo aziendale del ricorrente tenuto dall’Agea non risulta leggibile (“pagina in costruzione”), si richiede all’Assessorato appellato e all’Agea di produrre in giudizio il fascicolo medesimo entro 30 giorni;

4.che per la discussione del ricorso nel merito viene sin da ora fissata l’udienza del 17.3.2020;

5.che le spese della presente fase cautelare vanno compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale:

-accoglie l’istanza cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione (Ricorso numero: 585/2020) disponendo, per l’effetto, l’accantonamento di somme nella misura e nei modi di cui al p. 1. della motivazione;

-autorizza l’appellante a eseguire la notificazione del ricorso per pubblici proclami, come da motivazione (p. 2.);

-richiede all’Assessorato regionale agricoltura e all’AGEA di produrre in giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, il fascicolo aziendale del ricorrente tenuto dall’Agea;

-rinvia, per la trattazione del ricorso nel merito, all’udienza del 17.3.2021;

-provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Si dispone che l’ordinanza sia comunicata anche all’Agea.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

L'ESTENSORE
Marco Buricelli

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO